



TRIBUNALE DI CASSINO

Prot. 1781/22

6.5.2022

Alle cancellerie giudiziarie dell'area civile

e p.c. Al Consiglio dell'Ordine di Cassino
Giudici di pace del circondario

Oggetto: modalità di pagamento del contributo unificato – art. 221, comma 3, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 – Circolare DAG 41271 del 24 febbraio 2022 - integrazione

Si trasmette la circolare ministeriale di cui all'oggetto, prot. n. 98580 del 5 maggio 2022, inviata ad integrazione di quanto già precisato con precedente circolare prot. n. 41271 del 24 febbraio 2022, per la corretta applicazione della normativa relativa al pagamento con modalità telematica del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria.

I responsabili delle cancellerie vigileranno sulla corretta applicazione delle disposizioni in argomento.

Il Presidente del Tribunale
Massimo Caputo

Il Dirigente Amministrativo
Nicola Valentino



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI INTERNI

UFFICIO

REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE



m_dg.DAG.05/05/2022.0098580.U

Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione

Al sig. Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche

Ai sigg. Presidenti di Corte di appello

Ai sigg. Presidenti di Tribunale

Al Consiglio Nazionale Forense
LORO SEDI

e, p.c.

Al sig. Capo di Gabinetto

Al sig. Capo dell'Ispezzorato generale


Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

A Equitalia giustizia

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Ispezzorato generale di finanza
Ufficio XI

All' Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Lazio
Settore servizi e consulenza
Ufficio Gestione Tributi



Prot. N° 1761

Oggetto: modalità di pagamento del contributo unificato - art. 221, comma 3, decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito in legge 17 luglio 2020, n.77
Circolare DAG 41271.U del 24 febbraio 2022 - **integrazione.**

Con circolare DAG n.41271.U del 24 febbraio 2022, questa Direzione generale ha fornito indicazioni in merito al pagamento telematico del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie da considerare valido agli effetti della disciplina contenuta all'art.221, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n.77; tale normativa – è bene precisare – era stata già introdotta dal comma 11 dell'art. 83 decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, a sua volta riproduttivo delle disposizioni del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 8 marzo 2020 n. 11 (successivamente abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27).

In particolare, alla luce della normativa testé citata, è stato ribadito che negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, e presso i quali (quindi) le parti sono tenute obbligatoriamente al deposito telematico dei rispettivi atti, il contributo unificato dovuto per i procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione è assolto esclusivamente tramite sistemi telematici di pagamento.

Giova sottolineare che, con la circolare in questione, questa Direzione ha inteso esclusivamente offrire una mera ricognizione della normativa in vigore dal giorno 8 marzo 2020, quale attualmente veicolata dall'art.221, comma 3, d.l. n. 34 del 2020, in tema di pagamento telematico del contributo unificato, e ha inteso altresì diffondere presso gli uffici giudiziari le indicazioni fornite dalla DGSIA, riguardo alle tipologie di pagamenti telematici da considerare valide agli effetti della normativa in questione.

Diversamente, non sono state impartite indicazioni di carattere transitorio relativamente ai pagamenti del contributo unificato già assolti, durante il medesimo periodo emergenziale, mediante acquisto della cd. marca da bollo, in quanto la normativa in esame, dettata per contenere l'impatto della pandemia sugli uffici giudiziari, è **divenuta immediatamente applicabile dal momento della sua entrata in vigore**.

Tuttavia, è stato segnalato che alcuni uffici, probabilmente a causa della non agevole lettura della normativa di riferimento, avrebbero continuato a considerare comunque validi i pagamenti del contributo unificato eseguiti secondo le disposizioni previgenti, di cui al testo unico sulle spese di giustizia, quantomeno fino all'emanazione della circolare in oggetto.

Segnatamente, secondo quanto rappresentato dal Consiglio Nazionale Forense a questa Direzione generale, per le vie brevi, gli uffici giudiziari, dopo la diffusione della circolare in oggetto, avrebbero riconsiderato tutti i pagamenti del contributo unificato precedentemente operati a mezzo marca da bollo nel periodo emergenziale, e **già accettati tramite "bruciatura" del relativo contrassegno**, chiedendo di procedere alla loro regolarizzazione mediante nuovo pagamento, da effettuarsi secondo le modalità telematiche indicate nella predetta circolare.

Dunque, secondo quanto segnalato dal CNF, la richiesta delle cancellerie avrebbe comportato la necessità di rinnovare in modalità telematica il pagamento del contributo unificato già assolto con marca da bollo, anche quando quest'ultimo pagamento avrebbe potuto ritenersi ormai perfezionato con l'accettazione e la c.d. "bruciatura" dei contrassegni depositati dai difensori delle parti, essendosi oltretutto generato un affidamento sul buon esito del primo pagamento.

A fronte di tale evidenza, questa Direzione generale ha prospettato all'Ufficio di Gabinetto l'opportunità di dettare indicazioni integrative agli uffici, limitatamente a quei procedimenti per i quali, nell'arco temporale intercorso tra l'introduzione dell'obbligo di pagamento telematico di che trattasi (8 marzo 2020) e la data di diffusione della circolare in oggetto, le cancellerie avessero considerato "validi" i pagamenti del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie assolti tramite marca da bollo (benché non conformi all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 8 marzo 2020 n. 11, quindi all'art. 83, comma 11, del decreto-

legge n. 18 del 17 marzo 2020, infine all'art.221, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34).


All'esito di tale interlocuzione, acquisito il parere favorevole dell'Ufficio di Gabinetto, ad integrazione della circolare già diramata in data 24 febbraio 2022, prot. DAG n.41271.U, si comunica che, per i pagamenti del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie operati in modo *non telematico* presso le ricevitorie di generi di monopolio e di valori bollati, e purtuttavia accettati dalla cancelleria tramite la c.d. "bruciatura" del relativo contrassegno, nell'arco temporale intercorso tra l'8 marzo 2020 (data di entrata in vigore della normativa emergenziale) e il 24 febbraio 2022 (epoca di diffusione della circolare in oggetto), **gli uffici non sono tenuti a richiedere un nuovo pagamento** del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie, con le modalità indicate dall'art.221, comma 3, d.l. n. 34 del 2020.

Preme evidenziare che tali indicazioni sono dettate esclusivamente al fine di uniformare l'operato delle cancellerie con riguardo ai pagamenti già eseguiti ed accettati nel periodo antecedente la data di diramazione della circolare del 24 febbraio 2022, e ferme restando le prescrizioni ed indicazioni impartite, *pro futuro*, dalla circolare medesima, anche in virtù della prorogata vigenza dell'art.221, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, fino alla data del 31 dicembre 2022 (ai sensi dell'art. 16, D.L. 30/12/2021, n. 228).

Le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, sono invitate ad assicurare idonea diffusione della presente circolare.

Roma, 4 maggio 2022

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Minimo



V
CIRCOLARE N. 13/22



TRIBUNALE DI CASSINO

Prot. 902/22

2. 3. 2021

Al Consiglio dell'Ordine di Cassino
e p.c. Alle cancellerie giudiziarie

Oggetto: modalità di pagamento del contributo unificato – art. 221, comma 3, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77.

Si trasmette la circolare ministeriale di cui all'oggetto, prot. n. 41271 del 24.02.2022, con invito alla massima diffusione tra gli avvocati iscritti al Consiglio dell'Ordine.

Come per norma di legge e da prassi operativa già in essere presso questo Tribunale, sino al 31.12.2022, sussiste l'obbligo del pagamento con modalità telematica del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria per i procedimenti iscritti e gli atti depositati con tale modalità.

Le cancellerie giudiziarie, cui la suddetta circolare è stata già inviata, vigileranno sulla corretta applicazione delle disposizioni in argomento.

Il Presidente del Tribunale Vicario

Massimo Rignetti



CIRCOCARE N° 13/22
direzioni, finanze
e personale addetto
all'area civile per
l'assistenza delle
disposizioni in partite

- Personale AA-VV
- Circoli di per
- S. n. Mag. Strad.
per informazione



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

25.09.2022



m_dg.DAG.24/02/2022.0041271.U

Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione

Al sig. Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche

Ai sigg. Presidenti di Corte di appello

Ai sigg. Presidenti di Tribunale

Al Consiglio Nazionale Forense
LORO SEDI

e. p. c.

Al sig. Capo di Gabinetto

Al sig. Capo dell'Ispettorato generale

Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

A Equitalia giustizia

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Ispettorato generale di finanza
Ufficio XI

All'Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Lazio
Settore servizi e consulenza
Ufficio Gestione Tributi

sussiste un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica."

La norma, sostanzialmente sovrapponibile a quella di cui al comma 11 dell'art. 83 decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (analogo principio era già contenuto nel comma 6 dell'articolo 2 del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11, successivamente abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27), impone, negli uffici giudiziari che hanno la disponibilità del relativo servizio, il deposito telematico di tutti gli atti processuali e dei documenti nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione; al contempo, impone altresì -come logica conseguenza- l'assoluzione con sistemi telematici di pagamento degli obblighi di versamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria di cui al testo unico sulle spese di giustizia dovuti nei procedimenti iscritti a ruolo con modalità telematica; ciò onde evitare, per quanto possibile, l'accesso agli uffici giudiziari per provvedere al deposito cartaceo del contrassegno telematico (c.d. marca da bollo) che attesta il pagamento del contributo unificato.

Tale disposizione, in virtù di quanto previsto dal decreto legge recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" continuerà ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022 (art. 16. D.L. 30/12/2021, n. 228 pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2021, n. 309, in vigore dal 31 dicembre 2021).

Alla luce di quanto esposto, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, deve considerarsi conforme alla normativa vigente, che sancisce quale modalità ordinaria di pagamento del contributo unificato nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione quella assolta tramite i sistemi telematici di pagamento, il comportamento delle cancellerie degli uffici giudiziari che non hanno accettato il pagamento del contributo unificato assolto tramite acquisto presso le rivendite autorizzate.

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il pagamento del contributo unificato mediante marca da bollo non potrà ritenersi validamente eseguito e dovrà essere regolarizzato attraverso un nuovo pagamento effettuato con le sopra descritte modalità telematiche: in tal caso, tuttavia, l'avvocato che ha effettuato il doppio pagamento (il primo mediante marca da bollo e il secondo con modalità telematiche) può richiedere il **rimborso** delle somme versate nelle modalità non consentite dalla normativa in esame, purché la relativa marca sia stata "bruciata": si evidenzia, infatti, che la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 33 del 2007 consente il rimborso delle somme versate per il pagamento del contributo unificato avvenuto presso le ricevitorie autorizzate, nei casi in cui si sia proceduto al deposito dell'atto introduttivo del giudizio; solo in caso di mancato deposito dell'atto introduttivo del giudizio, "stante anche l'impossibilità di individuare l'effettivo contribuente, unico soggetto legittimato a chiedere un eventuale rimborso, deve ritenersi preclusa la possibilità di ottenere la restituzione delle somme versate", come chiarito anche nella circolare di questa Direzione generale diramata a tutti gli uffici giudiziari prot. DAG n. 29718.U dell'11/2/2021.

Quesito di cui al punto b)

Gli uffici giudiziari hanno chiesto di chiarire quali sono i pagamenti telematici che, in base all'art. 221, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020, possano essere utilizzati per il versamento del contributo unificato e dell'importo forfettario previsti rispettivamente dagli articoli 9, 13 e 30 del d.P.R. n. 115 del 2002.

È stato chiesto in particolare se siano *"consentite anche modalità di pagamento telematico mediante sistemi bancari e finanziari, che possono risultare documentati mediante ricevute cartacee originali o mediante ricevute informatiche, solitamente recanti il CRO, che ne determina la unicità e riconoscibilità"*.

A tale proposito alcuni uffici ritengono, ad esempio, legittimi i pagamenti effettuati con modello F23 mediante il sistema home banking, ma chiedono di verificare se la ricevuta di pagamento possa essere abbinata *"al procedimento al quale si riferisce"*, in modo da escludere *"l'eventuale abusivo utilizzo della medesima ricevuta in relazione a più di un procedimento"*.

Ciò posto, tenuto conto dei chiarimenti forniti, si invita il Consiglio Nazionale Forense a sensibilizzare gli avvocati, tramite i rispettivi Consigli dell'ordine, all'utilizzo delle sole modalità di pagamento del contributo unificato previste dal citato art. 221, comma 3, del d.l. n. 34 del 2021, in considerazione della vigenza di tale norma fino al 31 dicembre 2022 e dei principi già fissati nella legge delega per la riforma del processo civile (art. 1, comma 17, della legge n. 206 del 26 novembre 2021).

Le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, sono invitate ad assicurare idonea diffusione della presente circolare.

Roma, 23 febbraio 2022

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo

